CAMERA DEI DEPUTATI N. 3374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIDI, CESETTI, CENTO, BONITO, LUCCHESE, GIACALONE, ABBATE, MAGGI, DETOMAS

Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale

Presentata il 6 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La medicina legale, branca specialistica della medicina, che studia la persona umana, fisica e giuridica nei suoi rapporti con il diritto, ha insita in se stessa una parte giuridica che mira alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, alla elaborazione del materiale occorrente all'opera legislativa, alla segnalazione di eventuali deficienze del diritto codificato, alla creazione di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quell'attività dottrinale e critica che concorre alla formazione del diritto.

Su tali premesse, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla figura dello specialista in medicina legale che quotidianamente mette insieme quanto acquisito in quattro anni di specializzazione, dopo regolare corso di laurea in medicina e chirurgia, per coniugare diritto e medicina a tutela dello Stato e del cittadino.

Nel mentre, però, tutte le altre branche della specialistica trovano la propria specificità applicativa, dai più si ritiene che la medicina legale possa essere svolta da chiunque, atteso che un errore o più errori non determineranno danno alla persona con relativi risvolti penali e civili, ma essi non considerano, volutamente, che di certo si determineranno danni allo Stato e al cittadino.

La legge di riforma sanitaria, la legge n. 833 del 1978, ebbe a prevedere che le unità sanitarie locali dovessero provvedere « in particolare: (...) *q)* agli accertamenti,

alle certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, (...) ».

Ad oggi tale norma legislativa è stata di certo mal applicata proprio perché si ignora l'importanza della disciplina.

Eppure la specialità con la legge n. 295 del 1990 ha dimostrato che la figura dello specialista ha dato propri risultati laddove le presidenze delle commissioni, di cui alla legge n. 118 del 1971, sono state affidate a specialisti in medicina legale. Infatti a fronte di un incremento dei benefìci economici tale capitolo di spesa ha avuto un notevole ridimensionamento.

Le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevedono:

al titolo II, capo II, sezione I – *(Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari)* –, all'articolo 13, laddove si tratta dell'albo dei consulenti tecnici si legge: « Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa ».

All'articolo 15 viene sancito che « Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una particolare materia (...) ».

Al titolo III, capo V – *(Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza)* –, all'articolo 146 si legge: « Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro ».

Le norme di attuazione del codice di procedura penale, all'articolo 67, comma 2, prevedono, tra l'altro, che « Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, (...).

La presente proposta di legge prevede, nel suo articolato, a corredo delle disposizioni soprarichiamate, che l'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisire dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia mediante il corso di specializzazione della durata minima di quattro anni.

Disciplina, inoltre, con una norma transitoria il caso di medici già operanti in enti pubblici (S.S.N., I.N.P.S., I.N.A.I.L.) in attività confluenti nella specialità, limitatamente alla specificità della propria attività, dando per scontato una acquisita particolare competenza nei compiti di istituto affidatigli e svolti pur in carenza di quella specifica preparazione conseguibile esclusivamente attraverso il conseguimento del titolo di specialista unico abilitante nei diversi ambiti della specialità e del metodo proprio della disciplina medico-legale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Esercizio della medicina legale).

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale che viene acquisita dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, mediante il conseguimento del corrispondente diploma universitario di specializzazione.

2. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito il diploma di cui al comma 1.

ART. 2.

(Prestazioni delle unità sanitarie locali).

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ».

ART. 3.

(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).

1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici per la categoria medico-chirurgica, esclusivamente medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il

diploma universitario di specializzazione in medicina legale ».

2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ».

ART. 4.

(Albo dei periti nel processo penale).

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ».

ART. 5.

(Disposizione transitoria).

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono svolgere attività medico-legali anche medici che alla data di entrata in vigore delle presente legge, pur non avendo conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale, abbiano svolto, in modo continuativo, attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio Istituto.